



01771-20

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Andrea Tronci - Presidente -

Angelo Costanzo

Emilia Anna Giordano

Ercole Aprile

Pietro Silvestri - Relatore-

Sent. n. sez. 1810/19

U.P. 28/11/2019

R.G.N. 27917/2019

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sui ricorsi proposti da

Lo Nardo Raffaele, nato a Palermo il 12/04/1972

Dofu Collins, nato in Nigeria il 10/04/1975

Omoruyi Gloria, nata in Nigeria il 31/10/1973

avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo il 07/11/2018

udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri

udito il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;

**RITENUTO IN FATTO**

1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui Lo Nardo Raffaele, Dofu Collins e Omoruyi Gloria sono stati condannati per il reato di cui all'art. 73, commi 1- 1 bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rispettivamente, il primo, per i capi 15) e 16), il secondo ed il terzo per il capo 1) - escluse le specificazioni contenute nella imputazione dalla lettera a) alla lettera r) -.

2. Ha proposto ricorso personalmente Lo Nardo Raffaele, deducendo vizio di motivazione anche in relazione al trattamento sanzionatorio.

3. Ha proposto ricorso per cassazione Dofu Collins, articolando un unico motivo con cui deduce vizio di motivazione. Il tema attiene alla riferibilità soggettiva all'imputato di alcune telefonate poste a fondamento del giudizio di penale responsabilità penale: la identificazione sarebbe avvenuta, secondo il ricorrente, sulla base dell'aggancio della sim del cellulare, in uso asseritamente allo stesso Dofu, a Palermo il 6 ottobre del 2007 ove l'imputato veniva trovato; detta sim sarebbe stata localizzata lo stesso giorno a Venezia, mentre il soggetto che aveva in uso quel cellulare avrebbe "parlato con altro soggetto" (così il ricorso).

Secondo il ricorrente, l'intera costruzione accusatoria sarebbe fondata sull'assunto secondo cui tutte le telefonate precedentemente intercettate su quella utenza nel settembre del 2007 sarebbero riferibili ad un unico soggetto e quel soggetto sarebbe identificabile nell'odierno imputato sulla base del dato indicato, cioè del possesso della sim in questione a Palermo il 6 ottobre 2007; la tesi difensiva è che l'accertata disponibilità di quella sim a Palermo ad ottobre da parte dell'imputato non consentirebbe di affermare che l'imputato avesse avuto la disponibilità di quella sim anche in precedenza a settembre, al momento in cui furono intercettate le conversazioni.

4. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Omoruyi Gloria, articolando tre motivi.

4.1. Con il primo si lamenta violazione di legge, anche processuale, per essere intervenuta la condanna in relazione ad un capo di imputazione incompleto, in quanto modificato all'esito del giudizio di primo grado.

Il Tribunale, in sede di decisione, avrebbe modificato unilateralmente la contestazione, eliminando la parte relativa alla specificazione dei singoli fatti attribuiti alla imputata; sarebbero state cioè eliminate le condotte specifiche descritte nella originaria imputazione e la ricorrente sarebbe stata condannata sulla base di una contestazione generica e diversa da quella originaria.

Dunque, si sarebbe realizzata una nullità ai sensi dell'art. 178, lett. b) e c), cod. proc. pen.; la Corte avrebbe erroneamente ritenuto che nella specie non vi fosse stata una effettiva modifica della imputazione e che questa avesse sostanzialmente mantenuto la sua originaria struttura, essendo stata l'imputata condannata sulla base degli stessi elementi già indicati nella fase cautelare.

4.2. Con il secondo ed il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità penale ed alla ritenuta sussistenza di un reato continuato.

Nell'atto di appello sarebbe stato evidenziato come l'imputata fosse stata coinvolta nei fatti per cui si procede solo sulla base di un rapporto sentimentale con un altro soggetto pure coinvolto nel procedimento, tale Hackman Jacob.

La condanna, si sostiene, sarebbe fondata su una serie di errori relativi alla identificazione della imputata in alcune conversazioni, poi valorizzate in chiave accusatoria; si fa riferimento alla deposizione del teste Parisi, assunta nel corso del giudizio di primo grado, in relazione alla identificazione dei soggetti autori dei dialoghi intercettati.

In tale contesto si richiamano alcune conversazioni (la n. 412 del 6.9.2007, la n. 523 del 13.9.2007, la n. 633 del 24.9.2007), il cui senso e la cui portata sono rivisitate.

4.3. Il 12.11.2009 sono stati depositati motivi nuovi; si riprende il terzo motivo proposto con l'atto originario di ricorso, relativo alla configurabilità del reato continuato.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso presentato da Lo Nardo Raffaele è inammissibile per essere stato proposto personalmente dall'imputato.

Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).

Nel caso di specie, il ricorso è stato personalmente sottoscritto dall'indagato il 09/06/2018, dunque successivamente dell'entrata in vigore, avvenuta il 3 agosto 2017, delle modifiche apportate dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017.

2. È inammissibile anche il ricorso proposto nell'interesse di Omoruyi Gloria.

2.1. È manifestamente infondato il primo motivo, avendo la Corte di appello correttamente evidenziato come, al di là della precisazione compiuta dal Tribunale nel dispositivo - obiettivamente poco comprensibile-, il giudizio di responsabilità penale sia stato formulato sulla base delle stesse condotte specificatamente contestate con l'originario decreto che dispone il giudizio e sulle quali il diritto di difesa è stato assicurato.

I fatti attribuiti all'imputata sono gli stessi originariamente contestati: dunque, nessuna modifica della imputazione è stata compiuta.

2.2. Sono inammissibili anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente.

La Corte di appello ha spiegato:

a) quanto alla identificazione della ricorrente, come il contenuto delle conversazioni intercettate sia esplicito e come proprio dai dialoghi in questione sia stato possibile procedere all'arresto della imputata il 3/04/2008, per un fatto in relazione al quale si procede separatamente e che avrebbe consentito il sequestro di ovuli di sostanza stupefacente di tipo cocaina trasportati proprio dall'imputata;

b) come la tesi difensiva, secondo cui il coinvolgimento della ricorrente nei fatti di causa sarebbe conseguente solo al suo rapporto sentimentale con un altro coimputato e, dunque, il contributo ascrivibile a Omoruyi dovrebbe essere qualificato giuridicamente in termini di connivenza non punibile, sia smentita dalle risultanze probatorie, dal contenuto obiettivamente inequivoco delle molteplici conversazioni espressamente indicate e valorizzate dai giudici di merito, dai rapporti intercorsi anche con soggetti diversi da quello con cui sarebbe intercorsa la relazione sentimentale, dall'attività di osservazione compiuta dalle forze dell'ordine all'interno dello scalo aereo di Palermo il 18/09/2007 e dal chiaro riferimento all'oggetto illecito del viaggio, desunto anche dalla conversazione n. 633 del successivo 24 settembre, in cui la ricorrente confermava di avere espulso il secondo ovulo;

c) l'irrelevanza probatoria della situazione di incertezza che, in un dato momento, si sarebbe creata tra l'imputata ed un'altra donna, tale Obasuy Rita, avendo chiarito il Tribunale come siano state espunte dal compendio probatorio tutte le conversazioni non riferibili all'imputata;

d) come la posizione della ricorrente, diversamente dagli assunti difensivi, non sia affatto equiparabile a quella di Obasuy Rita e come non assuma valenza dimostrativa la circostanza che in una data occasione l'imputata si sarebbe rifiutata di compiere un viaggio, atteso che detta scelta fu legata a motivazioni specifiche e contingenti e non certo per una estraneità all'attività criminosa;

e) come l'imputata sia stata protagonista di molteplici viaggi con i relativi rifornimenti di droga.

2.3. Rispetto ad un quadro probatorio articolato ma adeguatamente descritto e ad una trama motivazionale puntuale a priva di illogicità evidenti, nulla di concreto è stato dedotto.

Le censure dedotte si sviluppano sul piano della ricostruzione fattuale e sono sostanzialmente volte a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far emergere un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.

Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione, la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148).

L'odierna ricorrente ha riproposto con il ricorso per cassazione la versione dei fatti dedotta in primo e secondo grado e disattesa dai Giudici del merito; compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è tuttavia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.

E' possibile che, nella valutazione sulla "tenuta" del ragionamento probatorio, la struttura motivazionale della sentenza di appello si saldi con quella precedente per formare un unico corpo argomentativo, atteso che le due decisioni di merito possono concordare nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, rv. 2574595; Sez. 2, n. 5606 dell'8/2/2007, Conversa e altro, Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 dell'8/8/2000, Sangiorgi, rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, rv. 209145). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado, come nel caso in esame, esaminino le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ed ai passaggi logico-giuridici della decisione di primo grado e, a maggior ragione, ciò è legittimo quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione del primo giudice (Cfr. la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116).

Nel caso di specie, i giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte

3. Del tutto inammissibile è inoltre il terzo motivo di ricorso, attesa, da una parte la sua genericità strutturale, e, dall'altra, l'assenza di un concreto interesse, attese le conseguenze sanzionatorie più gravi che discenderebbero se, rispetto al ritenuto reato continuato, si fosse proceduto facendo riferimento al concorso materiale tra reati.

4. È invece fondato il ricorso proposto da Dofu Collins.

Secondo la Corte di appello, l'imputato sarebbe stato concretamente identificato il 6 ottobre 2007 a seguito di una conversazione in cui l'uomo, autore della stessa, avvisò un altro soggetto di essere in aeroporto; sulla base dell'accertamento investigativo che aveva chiarito come la telefonata fosse stata compiuta da Venezia "ed avendo intuito che lo stesso si stesse imbarcando per recarsi a Palermo", fu predisposto un appostamento presso l'aeroporto di Palermo ed "alle 22,40 usciva dal varco passeggeri in arrivo un solo uomo di colore che veniva identificato appunto in Dofu Collins; questi veniva trovato in possesso della scheda telefonica relativa all'utenza intercettata" (così la Corte di appello a pag. 5 della sentenza impugnata).

Sulla base di tale presupposto probatorio, cioè la disponibilità di quella utenza telefonica da parte dell'imputato al momento del suo arrivo a Palermo, la Corte di appello ha ritenuto "del tutto logico e conseguente che lo stesso imputato sia stato ritenuto autore di quelle precedenti e "compromettenti" conversazioni prese in rassegna dalla sentenza di primo grado" (così a pag. 8, la Corte); si è aggiunto che sarebbe stato un "preciso onere difensivo allegare le eventuali ragioni lecite" per le quali l'imputato fosse in possesso di quella scheda.

Si tratta di un ragionamento probatorio viziato perché prova troppo.

La circostanza che l'imputato avesse la disponibilità della Sim di interesse investigativo al momento del suo arrivo a Palermo non prova né che quella utenza telefonica fosse nella disponibilità di Dofu Collins in precedenza, né, soprattutto, che l'autore delle conversazioni valorizzate in chiave accusatoria sia l'odierno imputato.

Ciò che non è stato chiarito sul piano probatorio dalla Corte di appello è: a) se la voce del soggetto autore delle conversazioni di interesse accusatorio sia stata nel tempo sempre la stessa; b) sulla base di quali elementi sia possibile affermare che la voce dell'imputato sia la stessa del soggetto che avrebbe compiuto le telefonate intercettate ed aventi portata accusatoria.

Sul punto, al di là di un generico ed obiettivamente poco esplicito riferimento - contenuto a pag. 8 della sentenza - al fatto che gli agenti di polizia avessero una conoscenza del timbro vocale delle telefonate, la prova della coincidenza tra la voce dell'autore delle conversazioni "compromettenti" e quella dell'imputato sembra fatta discendere dal solo fatto che Dofu avesse la disponibilità di quella sim al suo arrivo a Palermo e non dalla identificazione vocale - compiuta in qualunque modo e non necessariamente con una perizia fonica - tra la voce del soggetto che telefonò

all'aeroporto di Venezia, quella dell'uomo fermato a Palermo e quella dell'autore delle telefonate "compromettenti".

L'incertezza probatoria sul punto non può essere surrogata, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte di appello, da meccanismi implicitamente presuntivi ovvero da semplificazione probatorie.

La sentenza sul punto deve essere annullata, con rinvio per un nuovo giudizio.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di Lo Nardo Raffaele e di Omoruyi Gloria al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma di 2.000 euro per ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Dofu Collins e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.

Dichiara inammissibili i ricorsi di Lo Nardo Raffaele e Omoruyi Gloria, che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro 2.000 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2019.

Il Consigliere

Emilia Anna Giordano



Si dà atto che il presente provvedimento, redatto dal Consigliere Pietro Silvestri, viene sottoscritto dal solo Consigliere anziano del Collegio, presente in Sede, per impedimento alla firma del Presidente e dell'estensore, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) del d.P.C.M. 8 marzo 2020.

